

Allegato alla delibera di *Approvazione del regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno nel Comune di San Donà di Piave*



CITTA' DI SAN DONA' DI PIAVE

(Decorata con Croce al Merito di Guerra e con medaglia d'Argento al Valor Militare)

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n .. del.....

Sommario

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....	3
Articolo 2 - Istituzione e finalità dell'imposta.....	3
Articolo 3 - Presupposto dell'imposta.....	3
Articolo 4 - Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari.....	4
Articolo 5 - Esenzioni e agevolazioni.....	4
Articolo 6 - Misura dell'imposta.....	5
Articolo 7 - Obblighi tributari e contabili.....	6
Articolo 8 - Versamenti.....	7
Articolo 9 - Disposizioni in tema di accertamento.....	8
Articolo 10 - Sanzioni.....	8
Articolo 11 - Riscossione coattiva.....	8
Articolo 12 - Rimborsi.....	8
Articolo 13 - Interessi.....	9
Articolo 14 - Contenzioso.....	9
Articolo 15 – Funzionario Responsabile dell'Imposta.....	9
Articolo 16 - Entrata in vigore e disposizioni finali.....	9

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.03.2011 nel Comune di San Donà di Piave.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2 - Istituzione e finalità dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D. Lgs. n. 23 del 14.03.2011. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi previsti nel bilancio di previsione comunale tra quelli ammessi dal medesimo decreto, comprendenti il turismo, anche con finalità di sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
2. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di San Donà di Piave.
3. L'imposta di soggiorno è istituita con decorrenza 1° gennaio 2026 e si applica dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, fino ad un massimo di quaranta pernottamenti anche non consecutivi, effettuati anche in strutture ricettive diverse, nel medesimo anno solare.

Articolo 3 - Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive, ubicate nel territorio del Comune di San Donà di Piave, come definite, in linea di principio, dalla legge regionale del Veneto in materia di turismo e in materia di attività agrituristica alberghiera, quali: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, campeggi di transito, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), unità immobiliari destinate a locazioni brevi ai sensi del dl 50/2017 e a locazione turistica in genere, agriturismi, strutture di turismo rurale. Il presente comma è da intendersi dinamico sulla base dell'evoluzione normativa nazionale e regionale in materia di turismo e ricettività.
2. L'imposta di soggiorno è comunque dovuta in tutte le ipotesi in cui si realizza il pernottamento a pagamento del soggetto passivo, anche qualora la struttura non trovi classificazione all'interno della normativa regionale.

Articolo 4 - Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. Soggetto passivo dell'imposta è la persona fisica non residente nel Comune di San Donà di Piave che alloggia nelle strutture ricettive di cui all'art. 2.
2. Ai sensi del comma 1 ter dell'articolo 4 del d. lgs 23/2011, come modificato dall'articolo 180 del dl 34 del 19 maggio 2020, convertito in legge 77/2020, il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.
3. Ai sensi del comma 5-ter dell'articolo 4 del dl 50/2017, come modificato dal dl 34 del 19 maggio 2020, convertito in legge 77/2020, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.
4. I gestori delle strutture ricettive e il soggetto che incassa il canone della locazione breve provvedono all'incasso dell'imposta e al successivo versamento al Comune di San Donà di Piave.

Articolo 5 - Esenzioni e agevolazioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
 - b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio di competenza dell'ULSS n. 4 "Veneto orientale"; in ragione di un accompagnatore per paziente; nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti al massimo due accompagnatori per paziente;
 - c) i malati che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie presso strutture sanitarie del territorio di competenza dell'ULSS n. 4 "Veneto orientale"
 - d) i portatori di handicap con percentuale di invalidità riconosciuta dalle autorità sanitarie competenti in materia, le cui predette condizioni risultino certificate ai sensi della vigente normativa regionale e/o nazionale del paese di provenienza, e il loro accompagnatore;
 - e) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. Ai fini della presente esenzione, per gruppo organizzato si intende il gruppo composto da almeno 20 persone con viaggio organizzato mediante pacchetto turistico predisposto da organizzatore professionale con unica prenotazione e che alloggia nella medesima struttura ricettiva, salvo circostanze eccezionali che giustifichino il ricorso a diverse strutture;
 - f) gli appartenenti alle forze di Polizia statale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio;

- g) i “volontari” che nel sociale offrono il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall’Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali;
 - h) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario; gli eventi devono essere stati dichiarati/accertati con apposito provvedimento nazionale o locale. In caso di cittadini non residenti in Italia è necessario esibire, anche mediante dichiarazione, documento idoneo a legittimare la permanenza sul territorio nazionale (es. permesso di soggiorno, protezione temporanea, piani di accoglienza, ecc)
 - i) coloro che pernottano nelle strutture ricettive per far fronte a iniziative a gestione diretta del Comune per finalità strettamente istituzionali e sociali, nel caso in cui il soggiorno sia a carico del Comune;
2. L’applicazione dell’esenzione:
- di cui alle precedenti lettere d), f), g), h), i) è subordinata alla consegna, da parte dell’interessato, al gestore della struttura ricettiva, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al DPR n. 445/2000 ss.mm.
 - di cui al precedente punto b) e c) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo delle prestazioni sanitarie o del ricovero.
3. Le esenzioni previste dal comma 1 devono essere indicate nella comunicazione periodica prevista dal successivo articolo 7.

Articolo 6 - Misura dell’imposta

1. L’imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale in materia, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
2. Qualora la struttura non trovi esplicita classificazione all’interno della normativa regionale, si applica la regola dell’analogia.
3. L’imposta è dovuta per i pernottamenti che avvengono dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di applicazione fino ad un massimo di quaranta pernottamenti anche non consecutivi, effettuati anche in strutture ricettive diverse, nel medesimo anno solare.
4. Ai fini dell’applicazione dell’imposta resta valida la soglia massima dei quaranta pernottamenti anche non consecutivi anche quando il soggiorno sia effettuato presso più strutture ricettive. In tal caso è onere del soggiornante consegnare al gestore della nuova struttura ricettiva le ricevute attestanti l’eventuale già avvenuta corresponsione dell’imposta di soggiorno per pernottamenti precedenti.
5. Ai fini del versamento non è previsto importo minimo al di sotto del quale non è dovuta

l'imposta.

6. Le tariffe dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla Legge.

Articolo 7 - Obblighi tributari e contabili

1. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, è tenuto ad agevolare l'assolvimento dell'imposta da parte di colui che soggiorna presso la propria struttura ricettiva, a versare e a rendicontare al Comune il relativo incasso. In caso di mancato versamento da parte del contribuente, il gestore ovvero il percettore del canone di locazione è tenuto a versare l'imposta in qualità di responsabile del pagamento e debitore dell'obbligazione tributaria.
2. A tal fine i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a osservare i seguenti obblighi:
 - a) essere accreditati al sistema informativo comunale per la gestione dell'imposta di soggiorno del Comune di San Donà di Piave;
 - b) richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante e rilasciare la relativa quietanza;
 - c) versare al Comune, entro i termini indicati dal successivo articolo 8, l'imposta di soggiorno riscossa nel trimestre precedente e oggetto di apposita contestuale comunicazione periodica compilata mediante il sistema telematico reso disponibile dal Comune. La comunicazione periodica resa ai fini del versamento comprende i pernottamenti imponibili, i pernottamenti esenti ed esclusi, il calcolo del tributo dovuto. Il termine di versamento definito dalla presente lettera rappresenta la scadenza ai fini dell'adempimento e dell'applicazione della sanzione per omessa versamento.
 - d) In caso di rifiuto al versamento dell'imposta di soggiorno da parte del soggetto passivo (turista/ospite), il gestore della struttura ricettiva ovvero il soggetto che interviene nel pagamento della locazione breve, è obbligato al versamento della stessa in qualità di responsabile del pagamento.
3. Il gestore della struttura ricettiva è obbligato alla presentazione di apposita dichiarazione, da presentare cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
4. I soggetti indicati nell'art.4 comma 2 sono tenuti inoltre a:
 - a) informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura;

- b) riscuotere l'imposta emettendo un'apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente nel rispetto delle indicazioni contenute nell'articolo 8, comma 2
 - c) presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi, di cui all'articolo 3, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;
 - d) il versamento deve avvenire tramite il nodo dei pagamenti PAGO PA; l'Amministrazione comunale può attivare la modalità di pagamento F24, per i casi di versamenti in compensazione con altri tributi erariali.
 - e) informare gli ospiti sull'applicazione dell'imposta di soggiorno anche mediante la diffusione delle informative telematiche rese disponibili dall'ente;
 - f) presentare mediante il canale telematico di cui alla lettera a), entro il giorno 16 del trimestre successivo secondo la cadenza temporale riportata nell'articolo 8, comma 2, lettera c), la comunicazione periodica contenente le informazioni relative all'imposta incassata nel trimestre precedente, in base al numero degli ospiti e dei pernottamenti, comprensiva dei casi di esenzione ed esclusione, in ragione della struttura gestita e conseguente tariffa applicata.
5. Nelle more dei chiarimenti relativi alla qualifica di Agente contabile, i gestori delle strutture ricettive e i percettori del canone di locazione breve continuano a presentare il conto di gestione delle somme maneggiate a titolo di imposta di soggiorno. Entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, il gestore dovrà consegnare al Comune il conto reso su modello 21 mediante il sistema telematico reso disponibile dall'ente. Il Comune provvederà alla trasmissione alla Corte dei conti, entro i termini di cui all'art. 233 del D. Lgs. 267/2000.

Articolo 8 - Versamenti

1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, entro il termine del soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di San Donà di Piave.
2. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, deve richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno contestualmente all'incasso del corrispettivo del soggiorno e rilasciare apposita quietanza, tramite le seguenti modalità alternative:
 - a) registrazione del pagamento in fattura/ricevuta (indicando la seguente causale: "assolta imposta di soggiorno per euro Fuori campo applicazione IVA");
 - b) utilizzo di bolletta prodotta dal sistema telematico comunale per la gestione dell'imposta;
 - c) Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno trimestralmente, entro 16 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, mediante il nodo dei pagamenti PAGOPA:

N.	Trimestre incasso IDS	Termine di versamento
----	-----------------------	-----------------------

1°	Gennaio, febbraio, marzo	16 aprile
2°	Aprile, maggio, giugno	16 luglio
3°	Luglio, agosto, settembre	16 ottobre
4°	Ottobre, novembre, dicembre	16 gennaio

Articolo 9 - Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni previste dall'articolo, 1 commi da 161 a 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 1 della Legge 160/2019 comma 792 in materia di accertamento esecutivo.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Amministrazione comunale può invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive e delle locazioni brevi ad esibire o trasmettere atti, documenti e questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico. Ai fini dei controlli sul corretto adempimento si assumono a riferimento anche le informazioni risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 109, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, trasmesse ai comuni ai sensi dell'articolo 14 ter del dl 34/2019.
3. Al fine di determinare il tributo dovuto, nell'esercizio dell'attività di accertamento, il comune può avvalersi di informazioni e metodologie che permettano di individuare la capienza ricettiva, la potenzialità ricettiva della struttura, la percentuale media di saturazione della medesima tipologia di struttura nel periodo di esercizio accertato.

Articolo 10 - Sanzioni

1. Le violazioni di natura tributaria sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dal d. lgs 173/2024 recante il Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali.
2. Per l'omesso, parziale, tardivo versamento del tributo rispetto alle scadenze stabilite dal presente regolamento e per l'omessa o infedele dichiarazione (ministeriale), si applica la sanzione amministrativa prevista dal d. lgs 23/2011, art. 4 comma 1 ter e ss.mm.ii, e dal dl 50/2017 articolo 4 comma 5 ter e ss.mm.ii.
3. In caso di tardivi adempimenti spontanei, si applica il ravvedimento operoso disciplinato dalla normativa tributaria.

Articolo 11 - Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento esecutivo, sono riscosse coattivamente con le modalità previste per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

Articolo 12 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante la compilazione di un apposito modulo predisposto dal Comune da presentare almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per il versamento; nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia superiore a euro mille la compensazione potrà essere effettuata solo previa autorizzazione del responsabile del tributo
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad euro dodici.

Articolo 13 - Interessi

1. Sulle somme incassate dal gestore e non versate all'ente entro i termini previsti dall'articolo 7, si applicano gli interessi in misura annua calcolati al saggio legale, di cui all'articolo 1284 del Codice civile. In caso di attività accertativa, gli interessi sono maggiorati di due punti percentuali rispetto al saggio legale.

Articolo 14 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'Imposta di Soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Corti di giustizia tributaria ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dal 1.1.2026 d. lgs 175/2024.

Articolo 15 – Funzionario Responsabile dell'Imposta

1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è nominato con delibera di Giunta Comunale e provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e all'emissione dei conseguenti atti.

Articolo 16 - Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater, del D.L. 201/2011, il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente regolamento sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di tributi locali